**REGOLAMENTO (UE) 2023/440 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 febbraio 2023**

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso del carbomer negli integratori alimentari**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ([3]) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4) Il 22 aprile 2020 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso del carbomer come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dei polimeri reticolati dell'acido poliacrilico (carbomer) usati come additivo alimentare ([4]) e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari liquidi al livello d'uso massimo di 30 000 mg/kg e negli integratori alimentari solidi al livello d'uso tipico di 200 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(6) Il carbomer è destinato all'uso negli integratori alimentari solidi per il rilascio prolungato e controllato di nutrienti, che consente l'impiego di compresse di dimensioni più piccole, più facili da ingerire per i consumatori. Negli integratori alimentari liquidi il carbomer è destinato all'uso in formulazioni con un'ampia gamma di proprietà di scorrimento e reologiche che sono stabili con un livello inferiore di polimero.

(7) È pertanto opportuno autorizzare l'additivo alimentare «carbomer» (E 1210) come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi.

(8) Poiché il carbomer (E 1210) è incluso per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, le sue specifiche dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012.
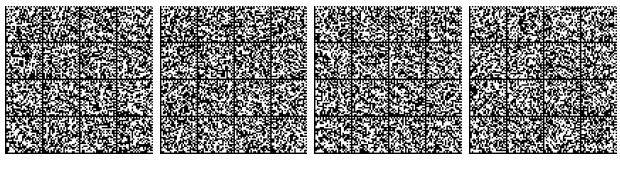
([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
([2]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
([3]) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
([4]) *EFSA Journal* 2021;19(8):6693.